



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. \_\_\_\_\_

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **24** registro delibere

Data **14/07/2020**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TA.R.I.P.). - APPROVAZIONE. - REGOLAMENTO - IUC I.M.U.P. TA.S.I. TA.RI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 10 DEL 08/04/2014 E S.M. - ABROGAZIONE

Il giorno quattordici del mese di luglio dell'anno duemilaventi ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

### IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- |                                      |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE       | 13. COMPER PAOLO       | 25. PREVIDI MAURO      |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FERRARI GIAMPAOLO  | 26. ROMANO FRANCESCO   |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO       | 15. FILIPPI LUISA      | 27. SIMONCELLI NICOLA  |
| 4. AIROLDI MARIO                     | 16. GEROLA FABRIZIO    | 28. SOINI ALESSANDRO   |
| 5. ANGELI VILIAM                     | 17. GRAZIOLA GIUSEPPE  | 29. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 6. AZZOLINI CRISTINA                 | 18. LANARO DANIELE     | 30. VERGNANO PAOLO     |
| 7. BETTINAZZI ROBERTO                | 19. LUSCIA ANDREA      | 31. ZENATTI MARCO      |
| 8. BISOFFI MAURIZIO                  | 20. MIORANDI ANDREA    | 32. ZENATTI MASSIMO    |
| 9. BORTOT MARIO                      | 21. PARISI TITO        |                        |
| 10. CEMIN CLAUDIO                    | 22. PELLEGRINI LUIGINO |                        |
| 11. CHIESA IVO                       | 23. PLOTTEGHER CARLO   |                        |
| 12. COLLA ELISA                      | 24. POZZER RUGGERO     |                        |

Sono assenti i signori: Simoncelli Nicola,

PRESIEDE: STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ASSISTE: MORANDI ALESSANDRO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **17/07/2020**  
al **27/07/2020**

ALESSANDRO MORANDI  
f.to Segretario generale pro tempore

Relazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8 aprile 2014, successivamente modificata con propria ultima deliberazione n. 66 del 5 dicembre 2018, è stato approvato il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC I.MU.P. e TA.S.I. e Componente TA.RI. Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per la componente rifiuti della IUC è stata applicata la tariffa corrispettiva determinata secondo i criteri previsti dall'art. 49 del Regolamento.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 17 del 24 febbraio 2015 è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.MU.P. e TA.S.I. e pertanto rende disapplicate a valere dal 1° gennaio 2015 tutte le disposizioni del regolamento IUC per dette componenti, mantenendo applicabili solo le disposizioni relative alla componente TA.RI..

Il vigente Regolamento IUC – TA.RI richiama espressamente e strutturalmente il Modello provinciale, previsto dall'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. 14.04.1998 n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) e successive modifiche, che attribuiva alla Giunta provinciale la competenza in ordine all'approvazione del Modello tariffario per la determinazione della tariffa di natura non tributaria.

Nel dettaglio il citato art. 8 dispone quanto segue:

- “Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.”;
- “La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti.”;

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato il proprio Modello tariffario con deliberazione 30.12.2005 n. 2972, da ultimo modificato con deliberazione 15.12.2014 n. 2249; successivamente con l'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016 n. 20 si è disposto che “il modello tariffario previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente. E' fatta comunque salva l'applicazione delle tariffe approvate dai comuni, con riferimento all'anno 2019, prima della data di entrata in vigore della legge provinciale n. 1 del 2019 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021). In caso di mancata adozione del modello tariffario provinciale entro il 31 dicembre 2019, trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.”

Invero il suddetto nuovo modello tariffario di cui al comma 2 dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 5 del 1998 non è stato approvato. Ne consegue che i provvedimenti in materia tariffaria relativi all'anno 2020 e seguenti devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali, come disposto dall'ultimo inciso, come sopra richiamato, dell'art. 15 comma 2 della L.p. 28.12.2016 n. 20;

L'ambito normativo nazionale che disciplina dal 1° gennaio 2020 lo scenario relativo al sistema tariffario collegato al servizio di gestione dei rifiuti è stato recentemente modificato ed innovato e risulta il seguente.

La Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti ed il comma 527 dell'art. 1 della medesima norma ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe.

A livello provinciale questo comporta, come già sopra illustrato, che, quanto previsto dall'art. 15 comma 2 ultimo periodo della L.P. 12 febbraio 2019, con il quale si disponeva un rinvio dinamico alla normativa statale in caso di mancata adozione entro il 31/12/2019 del nuovo modello tariffario provinciale, diventi di fatto una condizione obbligata in considerazione del venir meno a livello provinciale di qualsiasi competenza in materia di tariffazione rifiuti

In data 31/10/2019 ARERA con la delibera n. 443/2019 ha approvato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti, illustrando in premessa il lungo "percorso" intrapreso per la determinazione di tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti; nel provvedimento sono state delineate le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe individuandone l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2020

In data 31/10/2019 ARERA ha provveduto inoltre ad approvare la deliberazione n. 444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani; nella stessa viene stabilito che la nuova disciplina entri in vigore dal 1° aprile 2020.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 reca "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Detto Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668).

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata per le parti vigenti;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Anche le nuove disposizioni di ARERA, confermano l'applicabilità dei modelli tariffari disciplinati dalla Legge 147/2013 istitutiva della IUC - componente TARI e del D.P.R. 158/1999 (Decreto Ronchi) e questa conferma garantisce la stabilità dell'impianto normativo regolamentare approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10/2014 e s.m. e i., che dovrà essere formalmente riadottato in un nuovo testo, adeguato in primo luogo alle metodologie di calcolo indicate da ARERA nel MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), ed in secondo luogo a quanto disposto della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 738 che ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC, fatta eccezione per la disciplina relativa alla tassa/tariffa rifiuti.

Il recepimento del MTR in ambito regolamentare consentirà successivamente alla Giunta Municipale di adottare le tariffe secondo il piano finanziario trasmesso da Dolomiti Ambiente entro il termine dell'approvazione del bilancio.

Il nuovo testo regolamentare, quale Allegato n. 1 della presente deliberazione, conferma la natura corrispettiva della tariffa rifiuti applicata nel Comune di Rovereto, richiamando le nuove disposizioni normative nazionali di riferimento (art. 1, comma 667 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, deliberazioni 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF e n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) in luogo di quelle provinciali e le disposizioni normative che continuano ad essere applicate (Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con particolare riguardo all'art. 1 comma 668, D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158);

Nel testo, inoltre, sono recepite le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge 19.12.2019 n. 157 di conversione del Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (Decreto fiscale 2019) che riguardano direttamente il prelievo sui rifiuti quanto all'utenza non domestica degli studi professionali e al nuovo bonus da riconoscere agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate;

In dettaglio dette nuove disposizioni richiamate si riassumono come segue:

- il nuovo Piano Economico Finanziario redatto a cura del Gestore del servizio di igiene urbana in conformità a quanto disposto dalla citata deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di A.R.E.R.A., le relative modalità di approvazione e le nuove componenti di costo che concorrono alla determinazione della tariffa;
- l'equiparazione dell'utenza non domestica rappresentata dagli "studi professionali" alle banche e agli istituti di credito, disposta dall'art. 58-quinquies della citata Legge n.157/2019;
- la facoltà, per il Comune, di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, come prevista dall'art. 9 del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare;
- le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla citata deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF di A.R.E.R.A.;
- il nuovo Bonus rifiuti previsto dall'art. 57-bis del D.L. n.124/2019 convertito con L. n. 157/2019 finalizzato a garantire agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura a condizioni tariffarie agevolate;
- la sostituzione parziale del Comune nel pagamento della quota fissa per tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a e Tabella 1b dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 dell'autorità ARERA.

Con riferimento all'introduzione di quest'ultima agevolazione intesa come sostituzione nel pagamento si è fatto riferimento a quanto innovato nel MTR da parte della nuova deliberazione 158/2020 di ARERA.

L'intervenuta emergenza sanitaria COVID19 e conseguentemente finanziaria collegata ha comportato l'introduzione da parte di ARERA di una ulteriore regolamentazione che si aggiunge al MTR. Nello specifico la delibera 158/2020 avente ad oggetto: "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti

che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza.

In realtà il provvedimento dell'Autorità poco aggiunge al quadro di facoltà disponibili per l'intervento agevolativo dei Comuni, sia in termini giuridici che – soprattutto – sotto il profilo fattuale, ed anzi, si pone all'interno di una politica agevolativa le cui necessarie dimensioni appaiono assai più significative.

L'intervento dell'Autorità infatti, per quanto animato dalle più condivisibili intenzioni di prevedere una riduzione del prelievo sui rifiuti per le attività economiche chiuse per legge o per necessità, ha di fatto determinato un risultato “minimo” rispetto ai più sostanziosi interventi che può assicurare il Comune avvalendosi dell'autonomia regolamentare prevista sia dall'art. 52 del D.gs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, che dall'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 in materia di riduzioni ed esenzioni TARI con autorizzazioni di spesa a carico del bilancio comunale.

Ciononostante, si deve comunque ritenere che non si possa prescindere dall'orientamento dettato dall'ARERA, non solo in ossequio alla potestà regolatoria ad essa conferita dalla legge di bilancio 2018 (art.1, co.527), ma anche in considerazione della duplice necessità di evitare problematiche “regolatorie” su un argomento sostanzialmente marginale, nonché di abbattere i possibili rischi di contestazione delle scelte del Comune da parte di singoli contribuenti o associazioni di categoria che possano per qualche motivo ritenersi danneggiati.

La delibera 158/2020ARERA inoltre, interviene rimodulando i coefficienti Kd del modello da D.P.R. 158/1999 riferiti a valori di produttività della parte variabile tipici del prelievo tributario, coefficienti che però il Comune di Rovereto non utilizza nel calcolo della propria tariffa corrispettiva basata sui conferimenti sia minimi che ulteriori. In regime di tariffa corrispettiva quindi, per poter applicare riduzioni sulla parte variabile della tariffa, servirebbe eventualmente riparametrare gli svuotamenti minimi tenendo conto dei mesi di chiusura. La formulazione di cui al punto 1.5 della deliberazione 158/2020 ARERA, pertanto (che imporrebbe di porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività), andrebbe necessariamente intesa come ri-proporzionamento degli svuotamenti minimi.

Verificato infine quanto affermato anche da IFEL nella propria nota del 31 maggio 2020 e cioè nel dettaglio che: “qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”.

In tal senso l'Amministrazione comunale ha deciso di formare e adottare azioni, attività e progetti per sostenere il proprio tessuto sociale ed economico e rilanciare in prospettiva le attività economiche, le famiglie e le attività sociali e culturali.

Tutte le forze politiche rappresentative della città hanno convenuto e deciso di individuare tali azioni, attività e progetti con un metodo di lavoro condiviso che si è posto e ha realizzato l'obiettivo dell'ascolto, della partecipazione e dell'apporto di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati e dei cittadini.

Il consiglio comunale, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari, in particolare la Commissione economia, bilancio e servizi e la commissione politiche sociali hanno lavorato al loro interno e mediante operazioni di ascolto dei cittadini e di audizioni

delle parti sociali per meglio comprendere e condividere la situazione e individuare le misure concrete e efficaci che il Comune possa adottare e mettere in campo.

In materia di imposte, tariffe e canoni da subito con deliberazione n. 92 del 2020 la Giunta municipale è intervenuta con misure urgenti a sostegno delle attività economiche, dei lavoratori, delle famiglie e delle associazioni, disponendo la sospensione dei pagamenti verso il comune.

Nell'ambito della manovra di "interventi e misure d'urgenza causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la nuova strategia per la ripartenza della città di Rovereto" l'Amministrazione comunale ha quindi inteso adottare anche delle significative misure agevolative in materia di tariffa rifiuti.

In particolare si ritiene intervenire introducendo agevolazioni, in termini di sostituzione parziale del Comune relativamente alla quota fissa, per le utenze non domestiche come individuate negli allegati Tabella 1a e Tabella 1b della deliberazione 158/2020 di ARERA, come di seguito indicato:

Art. 17, comma 2, lettera c.: per tipologie di attività di utenze non domestiche indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a e Tabella 1b dell'allegato A della deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 dell'autorità ARERA

Si precisa che le misure di riduzione saranno stabilite con la deliberazione di approvazione delle tariffe 2020 ed andranno a carico del bilancio comunale, anche se nel provvedimento 158/2020 la copertura dei benefici delineati dall'Autorità, viene rimandata a un generico "successivo provvedimento"; è anche per tale motivo che si rileva l'opportunità di attenersi alle categorie espressamente indicate dal provvedimento emanato al fine di non compromettere l'eventuale diritto al ristoro previsto.

Sarà impegno del Comune, a normativa speciale vigente in materia di finanziamenti statali a sostegno delle minori entrate afferenti ai tributi comunali – che il DL 34/2020 ha quantificato in complessivi 3 miliardi di euro – intervenire a livello di bilancio per tenere conto dei ristori intervenuti. La copertura statale prevista infatti, non è vincolata alla copertura di tributi specifici e potrà essere utilizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, anche per il prelievo sui rifiuti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

La legge 296/2006, all'art. 1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

Preso atto del susseguirsi di molteplici disposizioni normative che hanno progressivamente modificato ed innovato i termini entro cui deliberare sia il bilancio di previsione che i regolamenti e le tariffe e quindi anche il presente provvedimento come di seguito elencato:

- il D.M. 13.12.2019 che rinviava al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.L. 17.03.2020 n. 18 (Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, che all'art. 107, comma 4 (ora abrogato) disponeva l'ulteriore proroga per approvare i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30.04.2020;
- il D.L. 17.03.2020 n. 18 (Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, che all'art. 107, comma 2, dispone l'ulteriore proroga per approvare il bilancio di previsione 2020/2022 al 31.07.2020;
- il D.L. 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio), in fase di conversione che all'art. 138 abroga l'art. 107, comma 4, del D.L. 18/2020, il comma 779 dell'art. 1 della L. 160/2019 e il comma 683-bis della L. 147/2013 che di fatto allinea i tempi di approvazione di tariffe e aliquote TARI ed IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione che attualmente è il 31.07.2020;
- richiamata infine la L.P. 36/1993, ed in particolare l'art. 9 bis lettera a) ritenendola applicabile in relazione alle molteplici modifiche della normativa nazionale, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio comunale.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

vista la Legge 19 agosto 2016 n. 166;

vista la L.P. 14 aprile 1998 n. 5;

vista la L.P. 22 settembre 2017 n. 10;

visto il D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472;

viste le deliberazioni di ARERA n. 443/2019 e 444/2019 del 31 ottobre 2019;

preso atto che la presente proposta è stata illustrata al Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 9 luglio 2020;

dato atto che la commissione consiliare permanente “Economia Bilancio e Servizi” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta di data 8 luglio 2020;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal D.P.R. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il capo III “*Disposizioni in materia contabile*” nuovo “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20 dicembre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 di data 20 dicembre 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 263 di data 23 dicembre 2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - parte finanziaria e delle schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale, e la Deliberazione di Giunta comunale n. 44 di data 18 febbraio 2020 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020 - 2022 - parte obiettivi;"

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

accertata la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di poter adottare la conseguente delibera di approvazione delle tariffe relative al servizio smaltimento dei rifiuti entro i termini di legge;

presenti 31 consiglieri, di cui 1 non partecipa alla votazione (Zenatti Marco), con 30 voti favorevoli, palesemente espressi per votazione nominale dai 30 consiglieri presenti e votanti, parte in aula e parte collegati in videoconferenza,

#### delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva TA.RI.P., come da allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di abrogare dal 01/01/2020 le disposizioni previgenti, costituite dal Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale 08.04.2014, n. 10 , modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.05.2014, n. 13, modificato con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2015, n. 16 ed infine modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2018, n. 66.
3. di dare atto che il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva TARIP ha efficacia dal 1° gennaio 2020, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento allegato, la Giunta comunale provvederà a determinare le tariffe e la percentuale delle agevolazioni tariffarie;

5. di dare atto che la previsione dell'onere economico derivante dall'applicazione delle agevolazioni definite a seguito della determinazione delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie per l'anno 2020, che sarà adottata dalla Giunta Municipale troverà copertura previsionale in un apposita voce di stanziamento del bilancio di previsione 2020-2022;
6. di dare altresì atto che, a norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019) nonché di quanto indicato al punto 5.3.1 della Circolare M.E.F. N. 2/DF del 22/11/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l.;
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per votazione nominale dai 31 consiglieri presenti e votanti, parte in aula e parte collegati in videoconferenza, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige di cui alla L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO STIZ GIANPAOLO

IL SEGRETARIO

F.TO MORANDI ALESSANDRO

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva il **28/07/2020**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE